

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 giugno 2025, n. 292  
**INTEGRAZIONE** della Determinazione n. 323 del 06/07/2024 avente ad oggetto: "Provitamed srl (P.IVA 04796480756) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE per il Centro Diurno per Soggetti Non Autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Provitamed srl denominato "Provita" ubicato in Copertino (LE) alla Via Calabria n. 1 con dotazione di n. 25 posti autorizzati e n. 18 posti accreditati."

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

**Vista** la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";

**Vista** la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale."

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23/05/2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/07/2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30/04/2025;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con Determinazione n. 323 del 06/07/2024 questa Sezione rilasciava alla Società PROVITAMED S.R.L. (P.IVA 04796480756), ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per n. 25 posti. e, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, l'accREDITAMENTO per 18 posti per un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato "Provita" ubicato Copertino (LE) alla Via Calabria n. 1;

Preso atto che:

- Con Deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1729 (BURP n 139 del 10/11/2021) ad oggetto "Attuazione dell'art 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini dell'accREDITAMENTO" la Regione dava attuazione all'art 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell'accREDITAMENTO dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti nei precedenti atti di assegnazione.
- Con la predetta DGR 1729 del 2021 si stabiliva altresì di *"assegnare un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento entro il quale i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accREDITAMENTO dovranno trasmettere all'indirizzo pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa"*.
- Con riferimento al Centro diurno non autosufficienti di che trattasi con la predetta Deliberazione la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria e fatta salva l'accettazione nei termini previsti, 7 posti ulteriori in accREDITAMENTO oltre ai 18 già assegnati con la precedente DGR 1006 del 2020 e smi.
- La predetta Società, tuttavia, non provvedeva a trasmettere nei termini previsti dalla DGR 1729 del 2021 alcuna accettazione degli ulteriori posti, pertanto, la scrivente Sezione non provvedeva ad assegnare alcun posto aggiuntivo in accREDITAMENTO.
- Con Ordinanza cautelare n. 699 del 2024 il Tar Lecce, adito dalla Provitaméd srl, provvedeva a sospendere la succitata D.D. n. 323 del 06/07/2024 con la seguente motivazione: *"[...] alla stregua di una delibazione sommaria propria della presente fase del giudizio, le principali censure formulate nel ricorso, incentrate vuoi sul rilievo che il termine di 30 giorni previsto dalla delibera G.R. n. 1729 /2021, per la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati alla stessa per l'accREDITAMENTO istituzionale – trattandosi di un atto amministrativo plurimo e non regolamentare e/o di carattere generale – doveva decorrere dalla comunicazione della delibera giuntale alla struttura destinataria (e non dalla sua pubblicazione sul B.U.R.P.), vuoi sulla circostanza che comunque non era pervenuta alla Regione Puglia una rinuncia espressa in proposito, vuoi sull'omesso preavviso di diniego, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, in relazione alle reiterate istanze da essa presentate e tendenti ad attivare l'accREDITAMENTO di tutti i 25 posti, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 26/2020 [...]"*.
- Con pec del 14/11/2024, acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 560791, la suddetta Società invitava la scrivente Sezione: *"a voler adottare ogni conseguente determinazione affinché sia rilasciato alla struttura istante il titolo di accREDITAMENTO in relazione al totale dei 25 posti posseduti ed autorizzati, in esecuzione dell'ordinanza predetta di adottare ogni determinazione conseguente per il rilascio"*.
- Con nota prot. n. 625590 del 17/12/2024 la Regione invitava il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari: *"ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, per la verifica requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accREDITAMENTO istituzionale (Fase di Plan) e della Sezione A del RR 3 del 2010 per ulteriori 7 posti (oltre ai 18 di cui al parere prot. 59880/2024 del 08/05/2024) e quindi per complessivi 25 di Centro diurno non autosufficienti RR 4 del 2019 presso la struttura denominata "Provita" sita in Copertino alla Via Calabria n. 1"*.
- Con pec del 22/05/2025, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 273497, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari trasmetteva nota prot. n. 64682 del 22/05/2025, in cui comunicava quanto segue: *"sulla scorta dell'attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, e*

*dall'esito del sopralluogo ispettivo, si comunica, che il CD non autosufficienti R.R. n. 4/2019 denominato "PROVITA", sito in Via Calabria n. 1 a Copertino (LE), gestito dalla Provitamed S.r.l., POSSIEDE i requisiti comuni e specifici previsti dal R.R. N.16/2019 (Fase PLAN) e i requisiti della Sezione A del R.R. n. 3/2010, per n. 25 utenti", e vi allegava le "Griglie di valutazione complete di esito di verifica".*

**Posto quanto sopra, si propone di:**

**integrare la** Determinazione n. 323 del 06/07/2024 con la quale questa Sezione rilasciava alla Provitamed S.r.l., ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per n. 25 p.l. e, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, l'accREDITAMENTO per 18 p.l. per un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato "Provita" sito in Via Calabria n. 1 a Copertino (LE) e rilasciare l'**accREDITAMENTO**, ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii, per ulteriori 7 p.l., a:

**Titolare e Gestore:** PROVITAMED S.R.L. (P.IVA 04796480756)

**Legale Rappresentante:** Funtò Andrea

**Attività:** C.D. non autosufficienti RR 4 del 2019

**Sede legale:** Via Fenice Neretina, 45 - Nardò (LE)

**Sede operativa:** Via Calabria n. 1, Copertino (LE)

**Denominazione:** Provita

**N. posti autorizzati:** n. 25

**N. posti accREDITATI:** n. 25 (di cui 18 già rilasciati con Determinazione n. 323 del 06/07/2024)

**Responsabile sanitario:** Dott. Vinicio Luciano Giovanni Perrone, nato a ...omissis... il 23/07/1970, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore il 19/07/1993, specializzato in Ortopedia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore il 18/11/1998, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Lecce dal 08/02/1994 al n. 5747.

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della PROVITAMED S.R.L. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della PROVITAMED S.R.L., è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti*

*di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*

- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE**

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

##### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**integrare la** Determinazione n. 323 del 06/07/2024 con la quale questa Sezione rilasciava alla Provitamed S.r.l., ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per n. 25 p.l. e, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, l'accreditamento per 18 p.l. per un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato "Provita" sito in Via Calabria n. 1 a Copertino (LE) e rilasciare l'**accreditamento**, ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii, per ulteriori 7 p.l., a:

**Titolare e Gestore:** PROVITAMED S.R.L. (P.IVA 04796480756)

**Legale Rappresentante:** Funtò Andrea

**Attività:** C.D. non autosufficienti RR 4 del 2019

**Sede legale:** Via Fenice Neretina, 45 - Nardò (LE)

**Sede operativa:** Via Calabria n. 1, Copertino (LE)

**Denominazione:** Provita

**N. posti autorizzati:** n. 25

**N. posti accreditati:** n. 25 (di cui 18 già rilasciati con Determinazione n. 323 del 06/07/2024)

**Responsabile sanitario:** Dott. Vinicio Luciano Giovanni Perrone, nato a ...omissis... il 23/07/1970, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore il 19/07/1993, specializzato in Ortopedia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore il 18/11/1998, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Lecce dal 08/02/1994 al n. 5747.

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della PROVITAMED S.R.L. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della PROVITAMED S.R.L., è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro

presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”*.

Di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della PROVITAMED S.R.L.

provita.srl@pec.it

- Al Direttore generale della ASL LECCE

direzione.generale@pec.asl.lecce.it

- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL LECCE

area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it

- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE

dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI

dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Edoardo Loiodice

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni  
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro